R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo Referendario relatore**

S E N T E N Z A

Nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria iscritto al n. **23838** del registro di Segreteria, promosso da:

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conticert.it

attore

nei confronti di

Giulio Cistaro, nato a Petilia Policastro (KR) il 30 maggio 1948, C.F. CSTGLI48E30G508T, residente in Petilia Policastro, Via Sofome n. 15;

Salvatore Carvelli, nato a Catanzaro il 30 novembre 1993, C.F. CRVSVT93S30C352I, ivi residente in via Sofame n.15 sc 1, 88837 -Petilia Policastro (KR), rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Garofalo (GRFFNC71C31G508G), giusta procura in atti, fax 0962/47041, Pec: francesco.garofalo@avvocaticrotone.legalmail.it;

convenuti

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

nella pubblica udienza del 16 aprile 2025, uditi per la Procura il S.P.G. dott. Gianpiero Madeo e per il convenuto Salvatore Carvelli il difensore costituito avvocato Francesco Garofalo.

Per la parte convenuta Giulio Cistaro, non costituita, nessuno è comparso.

FATTO

1. Con atto di citazione del 27.11.2023 la Procura regionale citava in giudizio i convenuti chiedendo dichiararsi, ai sensi degli artt. 73 c.g.c., 2901 e ss. c.c., l'inefficacia nei confronti della Regione Calabria, l'atto di compravendita per notaio Andrea Proto, rep. n. 18104, racc. n. 13659 del 22 novembre 2021, con cui Cistaro Giulio ha venduto a Salvatore Carvelli - il quale è intervenuto nell'atto "*sia in proprio, che in qualità di procuratore speciale di Cistaro Giulio*" - il seguente bene, ubicato in Petilia Policastro:

- fabbricato ad uso abitativo sito nel Comune di Petilia Policastro, frazione Foresta, Via Sofome, ubicato al piano terra, della consistenza di vani catastali sette virgola cinque; confinante con strada comunale, proprietà Caracciolo, corte comune, salvo altri; censito nel catasto fabbricati del Comune di Petilia Policastro, foglio 62, particella 335, sub 3, z.c. 3, Contrada Foresta, piano T, categoria A/2, classe U, vani 7,5, r.c. euro 522,91.

A sostegno della propria richiesta la Procura riferiva che la Sezione giurisdizionale per la Calabria, con la sentenza n. 118 del 12/04/2013 – in materia di indebita percezione di finanziamenti pubblici da parte dei legali rappresentanti, dei curatori fallimentari, amministratori e soci della SCA.Vi s.r.l., della General Work e della Co.Ge. s.r.l. – poi confermata dalla Seconda sezione giurisdizionale di Appello con la sentenza n. 237 dell'11 aprile 2018, ha condannato, tra gli altri, Cistaro Giulio al pagamento della somma di complessivi euro 2.576.071,09, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio liquidate in euro 2.701,43.

Dalle verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate era emerso che, successivamente alla pubblicazione delle due sentenze, Cistaro aveva posto in essere quattro distinte compravendite (trascritte in data 14 marzo 2013, 1 settembre 2015, 6 giugno 2018 e 2 dicembre 2021) con cui, di fatto, si è spogliato del proprio patrimonio.

In particolare, la Procura agiva in giudizio ritenendo sussistere gli elementi propri per l'azione revocatoria ai sensi degli artt.73 c.g.c. e 2901 c.c. rispetto all'atto indicato.

In via preliminare richiamava la giurisdizione contabile e la correlata legittimazione attiva del pubblico ministero contabile all'esercizio dell'azione revocatoria.

Quanto ai requisiti dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. riteneva che nella fattispecie – relativa ad un atto dispositivo posto in

essere successivamente al sorgere del credito – sussistessero i requisiti oggettivi (*eventus damni* e rapporto di credito) e quello soggettivo (*scientia damni*) per l'esercizio dell'*actio pauliana*.

Quanto all'*eventus damni* (pregiudizio per il creditore), l'atto dispositivo del 22 novembre 2021 aveva sottratto alla garanzia generica del credito erariale uno dei due beni immobili ad uso abitativo (categoria A2) di cui – dopo aver posto in essere una serie di altre compravendite – aveva la proprietà esclusiva e, a seguito di tale compravendita, il suo patrimonio immobiliare è rimasto insufficiente ad assicurare un'idonea garanzia per il soddisfacimento dell'ingente credito erariale di euro 2.576.071,09, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Mediante tale atto il debitore avrebbe volontariamente e scientemente sottratto un bene in piena proprietà dalla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., "*restando il suo patrimonio immobiliare incapiente ed insufficiente a fornire idonea garanzia per i debiti di cui alle citate sentenze di condanna per responsabilità amministrativa*".

Quanto all'esistenza del credito al momento dell'atto dispositivo la citazione indicava che la compravendita era del 22 novembre 2021 a fronte di una sentenza di condanna di appello, definitiva ed esecutiva, dell'11 aprile 2018; posteriorità della compravendita rispetto alla condanna idonea a configurare anche la *scientia damni* (consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore), considerato che la compravendita – unitamente

agli altri atti di disposizione del proprio patrimonio compiuti nei precedenti anni – avrebbe reso il patrimonio residuo insufficiente a pagare il debito derivante dalla sentenza di condanna.

Veniva indicata anche la *scientia damni* in capo all'acquirente, Salvatore Carvelli, la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici e, nel caso in esame, veniva presunta dal fatto che questi era intervenuto nell'atto di compravendita sia in proprio, in qualità di acquirente, sia come procuratore speciale del Cistaro.

Inoltre, il prezzo di vendita era stato determinato in modo del tutto sproporzionato rispetto al valore dell'immobile di categoria A2 e di 7,5 vani (120 mq), essendo stato fissato in euro 21.500,00, corrisposti mediante due bonifici (il primo del 27.8.2021 di euro 10.000,00 ed il secondo di euro 11.500,00 del 27.10.2021) anteriori alla vendita stessa.

Tali elementi (prezzo della vendita, modalità di dazione del presunto prezzo e coincidenza della persona dell'acquirente e del procuratore del venditore al momento della stipula) secondo la Procura indicherebbero una vendita simulata e, dunque, effettuata al solo fine di ledere le ragioni dei creditori.

Quanto al valore del bene la banca dati pubblica dell'Agenzia del Territorio, nel secondo semestre del 2021, indicava quale valore di mercato dell'immobile compravenduto un importo ricompreso tra € 49.200,00 ed € 63.600,00, avendo in quella zona gli

immobili ad uso abitativo un valore ricompreso tra i 410 e i 530 euro/mq.

2. Con memoria del 15 aprile 2024 si costituiva in giudizio Carvelli rappresentando che se da un lato può essere desumibile la *scientia damni* in capo al venditore, non sarebbe riconoscibile in capo all'acquirente (terzo in buona fede), che la Procura desume mediante presunzioni semplici.

Il convenuto eccepiva che dagli atti di causa non vi sarebbe evidenza della consapevolezza del pregiudizio ed essendo l'atto dispositivo antecedente alla revocatoria, è onere della Procura indicare la mala fede nell'acquisto (ossia che l'operazione negoziale nel suo complesso avrebbe arrecato alle ragioni del creditore).

La difesa evidenziava che la vendita era stata titolo oneroso e con atto notarile e il pagamento della compravendita era stato regolamento eseguito; inoltre, rappresentava che tra le parti contrattuali non sussistevano rapporti di parentela o lavorativi, né vi era sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato, richiamando la perizia giurata allegata sul valore di mercato del bene corrispondente al prezzo pagato.

Distinguendo i requisiti per l'azione nel caso di acquisto a titolo oneroso o gratuito, la difesa rappresentava che l'atto di alienazione di beni immobili era a titolo oneroso a corpo e non a misura per un importo di euro ventunomilacinquecento e che il pagamento del prezzo era stato effettuato mediante due bonifici.

Con riferimento, poi, alla procura speciale rilasciata dal venditore, tale circostanza non sarebbe indizio della consapevolezza e/o prova indiziaria di vendita simulata e posta in essere per pregiudicare le ragioni dei creditori, "*non sussistendo agli atti prove certe della conoscenza, da parte dell'acquirente della situazione creditoria vantata dall'erario nei confronti del sig. Cistaro Giulio, soggetto che con il sig. Carvelli Salvatore non ha nessun vincolo di parentela e/o legami di qualsivoglia natura accertati e provati dall'attrice*".

Sul punto richiamava la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 1286 del 18/01/2019) secondo cui "*la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente*", mentre nel caso specifico dagli atti istruttori non emergerebbe alcuna presunzione di rapporti esistenti tra il debitore dell'erario e il terzo acquirente, "*se non quello di essere stato nominato procuratore speciale per portare a termini l'acquisto già precedentemente pagato, tenuto conto delle precarie condizioni di salute del debitore*", che non rileverebbe ai fini della conoscenza, da parte del convenuto Carvelli, della

posizione debitoria del *dante causa*, essendone venuto a conoscenza solo a seguito della notifica dell'atto di citazione da parte della Procura regionale (richiamava anche la circostanza che le sentenze di condanna poste alla base della prova del credito risalgono al 2013 e, dunque, lo stesso non sarebbe stato in grado di accertare o comunque dubitare della situazione patrimoniale del venditore neanche utilizzando l'ordinaria diligenza).

Quanto alle presunzioni di conoscenza da parte del terzo acquirente, richiamava l'art. 2729 c.c. (sul requisito della gravità, precisione e concordanza) e i criteri ermeneutici per la loro identificazione secondo un criterio di normalità basato sull'*id quod plerumque accidit* e, dunque, la valutazione sulla consapevolezza del terzo di ledere i diritti del creditore.

Pertanto, concludeva chiedendo di rigettare le domande attoree, con vittoria di spese e competenze, chiedendone la distrazione come per legge.

3. All'udienza del 16 aprile 2024, rilevato un vizio di notifica nei confronti del convenuto Cistaro Giulio, non costituito, veniva disposta con ordinanza a verbale la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, unitamente al decreto n. 484/2023 del 27.11.2023 di fissazione udienza e dell'ordinanza, fissando per la discussione l'udienza del 15 ottobre 2024.

4. All'udienza del 15 ottobre 2024, rilevato il mancato perfezionamento della notifica a Cistaro, e la sua mancata

costituzione, vista la richiesta della Procura di autorizzare la notifica avvalendosi delle forze di polizia, il Presidente, sentito l'avvocato della parte costituita che non si opponeva ad un rinvio per consentire l'integrità del contraddittorio, disponeva il rinvio all'udienza del 16 aprile 2025.

5. La citazione, i decreti e le ordinanze venivano notificate a Cistaro in data 22.10.2024 a mezzo Guardia di Finanza.

6. Il convenuto Cistaro non si costituiva in giudizio.

7. All'udienza del 16 aprile 2025 le parti concludevano come da verbale in atti.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. In via preliminare si dichiara la contumacia del convenuto Cistaro, considerato che la notifica rinnovata risulta perfezionata a mezzo Guardia di Finanza in data 22.10.2024 e la parte non si è costituita in giudizio.

9. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.

Il Collegio ritiene, infatti, che l'azione revocatoria esercitata dalla Procura regionale sia meritevole di accoglimento integrale, sussistendo tutti i presupposti dell'art. 2901, n.1), cod. civ. (credito ormai divenuto certo, a seguito della definitività della sentenza n. 118 del 12/04/2013 della Sezione Giurisdizionale per la Calabria, confermata dalla II Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 237 dell'11 aprile 2018, come è pacifico tra le parti, nonché ragioni del creditore pregiudicate dall'atto di

compravendita per notaio Andrea Proto, rep. n. 18104, racc. n. 13659 del 22 novembre 2021 e, dunque, posteriore alla formazione del credito, nonché conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e del creditore, come di seguito specificato).

9.1 Preliminarmente, dalla documentazione in atti sussiste il *credito risarcitorio*, in quanto riconosciuto nella sentenza n. 118/2013 che ha condannato Cistaro, in solido con altri soggetti, al risarcimento del danno per euro 2.576.071,09, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio; pronuncia che ha trovato conferma in Appello con la sentenza n. 237 dell'11 aprile 2018.

Dunque, si è in presenza di un credito non solo attuale e concreto, ma accertato in via definitiva.

Peraltro, al mero fine di una ricostruzione dell'istituto, si evidenzia che il credito azionato con l'*actio pauliana* non richiede un accertamento definitivo, in quanto potrebbe essere anche privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità (*ex plurimis*, Cass. 10522/2020) o addirittura controverso o litigioso (Cass. 12975/2020).

Infatti, il credito risarcitorio insorge non con l'indagine contabile, né con la notifica dell'invito a dedurre o la notifica dell'atto di citazione (che attiene al suo accertamento preprocessuale e giudiziale), ma con la lesione del patrimonio della pubblica amministrazione, nella concreta fattispecie avvenuta nel periodo ben antecedente alla sentenza di primo

grado.

La giurisprudenza di legittimità conferma tale assunto ("*Non trattandosi di un'azione costitutiva, ma di una ordinaria azione di condanna, è applicabile il principio generale costantemente affermato da questa Corte, secondo cui «per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale» (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019, Rv. 654936 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv. 549698 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996, Rv. 499434 - 01). In particolare, nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria - per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito, come correttamente statuito nella sentenza di primo grado, sul punto confermata dalla corte di appello*". (Corte di cassazione, Sezione III, sentenza n. 11121/2020). Negli stessi termini, la giurisprudenza della Corte dei conti ("*Per verificare l'anteriorità del credito che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria*

rispetto all'atto di disposizione, allorchè si tratti di credito derivante da un illecito, è necessario fare riferimento alla data dell'illecito (ex plurimis, v. Cass. civ. Sez. III Sent., 10/06/2020, n. 11121); ciò anche qualora si tratti di credito litigioso, in quanto il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. civ. Sez. III Ord., 05/09/2019, n. 22161)". (Corte dei conti, Sezione III centrale di Appello, sentenza n. 353/2021).

9.2 Quanto al profilo oggettivo – il c.d. *eventus damni* – ai fini del legittimo esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente che il debitore compia un atto idoneo a rendere anche solo più gravoso il soddisfacimento del credito (pregiudicando le ragioni del creditore).

Non viene infatti richiesta la totale compromissione del patrimonio debitorio (fermo restando l'onere del creditore di provare la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione); di contro è onere del debitore provare che il patrimonio residuo sia sufficiente al soddisfacimento delle ragioni creditorie (cfr., in questi termini, Corte dei conti, Sezione Calabria, n. 47/2011).

Ebbene, nella fattispecie in esame, il pregiudizio patrimoniale risulta sicuramente provato.

Infatti, con l'atto dispositivo del 22 novembre 2021, ultimo di

altri tre precedenti atti richiamati in citazione (e risultanti dalla visura *sub* allegato 3 al fascicolo di Procura), il Cistaro ha disposto dei beni (*rectius* dei diritti di proprietà su tali beni), sopra indicati.

Con tale atto il convenuto ha compromesso la garanzia del credito erariale portato dalla sentenza n. 118/2013 (per euro € 2.576.071,09, salvo quanto già eventualmente recuperato), determinando alla data di tale compravendita il momento storico di concretizzazione del pregiudizio alle ragioni creditorie e proprio rispetto a tale momento occorre valutare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale al creditore ("*In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'"eventus damni", inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione*" – Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 3538/2019).

9.3 Quanto al profilo soggettivo della *scientia damni* in capo al debitore, in considerazione dei plurimi atti dispositivi, l'ultimo

dei quali successivo alla sentenza di appello che confermava la condanna, deve ravvisarsi nella fattispecie in esame anche la precisa consapevolezza, da parte del debitore disponente, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del credito erariale.

In altri termini, a fronte di un debito ingente (€ 2.576.071,09, oltre accessori), il debitore con gli atti dispositivi si è privato (così sottraendo alla garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c. a tutela dei propri creditori) di un bene che secondo l'OMI presenta un valore di mercato tra euro € 49.200,00 ed € 63.600,00, a fronte della somma di appena euro 21.500,00 (ben inferiore alla metà del valore minimo) e tale circostanza, di per se stessa, offre evidenza di una piena consapevolezza della conoscenza di arrecare pregiudizio alle ragioni del soggetto danneggiato di cui risulta debitore.

Merita di essere evidenziato, peraltro, che lo stesso convenuto costituito in memoria evidenzia che "*se da un lato può essere desumibile la scientia damni in capo al venditore*", la stessa mancherebbe rispetto all'acquirente; rilievo questo infondato per come di seguito indicato.

9.4 Quanto all'*animus nocendi* e al *consilium fraudis* in capo al terzo contraente, trattandosi di atto oneroso, la prova della *partecipatio fraudis* del terzo, può essere ricavata da presunzioni semplici e gli indici presuntivi della malafede del terzo acquirente, in conformità a quanto disposto dall'art.2729 c.c.,

devono essere gravi, precisi e concordanti (Cass. civ., Sez. III, ordinanza 21 luglio 2022, n.22824; Corte dei conti, Seconda Sezione Appello, sent. n. 62/2025).

In tal senso, ai fini della fattispecie di cui si discute ci sono più elementi indicati dalla Procura che costituiscono gli aspetti fondamentali ai fini della verifica delle condizioni per rinvenire la *partecipatio fraudis*.

Da un lato viene in rilievo il prezzo di compravendita di un appartamento di una certa consistenza (7.5 vani), per appena euro 21.500,00, ossia per un prezzo pari a un terzo del valore di mercato secondo i dati OMI (o comunque, anche prendendo la quotazione minima, inferiore alla metà del valore commerciale).

Il corrispettivo eccessivamente basso per l'acquisto di un immobile è senza alcun dubbio indice della conoscenza da parte del compratore delle ragioni che hanno portato il venditore (debitore erariale) a spogliarsi del bene.

Sotto altro profilo assume valore la circostanza che la compravendita è stata stipulata da Carvelli, il quale è intervenuto nell'atto sia in proprio (quale acquirente) che quale procuratore speciale di Cistaro Giulio, risultando dunque rappresentante della parte venditrice e rispetto a tale elemento occorre dunque richiamare la disciplina propria della rappresentanza nel contesto di un giudizio conseguente all'esercizio dell'azione revocatoria.

Sul punto, oltre all'evidente rapporto fiduciario tra i due

richiamato dalla Procura in udienza, non si può che fare riferimento all'art. 1391 c.c. sulla rilevanza degli stati soggettivi. Rispetto alla previsione normativa, al netto della valutazione sulla portata della procura e sul fatto che il suo contenuto sia idoneo a configurare "*elementi predeterminati*", con l'effetto di concentrare lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze non sulla persona del rappresentante, occorre in ogni caso osservare che il comma 2 dell'indicato art. 1391, dispone in termini generali che "*in nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante*".

Tale disposizione offre una lettura tanto corretta della portata della procura rilasciata dal venditore all'acquirente quanto dirimente per il caso di specie, giacché al netto della sua correttezza formale, costituisce indice presuntivo di conoscenza della lesione che si veniva a creare al patrimonio del debitore con il perfezionamento dell'atto di disposizione in esame, ciò anche in considerazione del prezzo esiguo, cosicché in alcun modo il debitore Cistaro avrebbe potuto giovarsi della condizione del rappresentante avverso l'azione revocatoria di fatto poi legittimamente esercitata dalla Procura regionale.

Pertanto, alla stregua delle sopra esposte considerazioni, la domanda attorea va accolta.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza (Cass. ord. 8273/2024) e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 23838 del Registro di Segreteria:

- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti della Regione Calabria dell'atto di compravendita per notaio Andrea Proto, rep. n. 18104, racc. n. 13659 del 22 novembre 2021, con cui Cistaro Giulio ha venduto a Salvatore Carvelli - il quale è intervenuto nell'atto "*sia in proprio, che in qualità di procuratore speciale di Cistaro Giulio*" - il seguente bene, ubicato in Petilia Policastro:

 - fabbricato ad uso abitativo sito nel Comune di Petilia Policastro, frazione Foresta, Via Sofome, ubicato al piano terra, della consistenza di vani catastali sette virgola cinque; confinante con strada comunale, proprietà Caracciolo, corte comune, salvo altri; censito nel catasto fabbricati del Comune di Petilia Policastro, foglio 62, particella 335, sub 3, z.c. 3, Contrada Foresta, piano T, categoria A/2, classe U, vani 7,5, r.c. euro 522,91;

- condanna Salvatore Carvelli e Giulio Cistaro, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario che si liquidano come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Guido Tarantelli	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 17/06/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 23838

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	3	€ 48,00
n. 2 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 2 copie predetto atto per uso notifica	2	€ 32,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 33,60
NOTIFICHE		€ 79,84
MOD. 30 – ANNO 2024 N. 208:2 – Tributi prenotazione a debito per l'iscrizione nel campione		€ 294,00
ORIGINALE SENTENZA	5	€ 80,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	5	€ 80,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 10,47
TOTALE		**€ 769,91**

DICONSI EURO SETTECENTOSESSANTANOVE/91

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente